

(N. 177)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati
nella ricorrenza natalizia.

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal 1938 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità a disposizioni amministrative del tempo, ha corrisposto ai lavoratori risultanti disoccupati nella settimana precedente il giorno di Natale un assegno straordinario pari a sei giornate della indennità, con le maggiorazioni per i figli, prevista dalla assicurazione contro la disoccupazione.

Con il decreto legislativo 10 gennaio 1948, n. 108, in considerazione del permanere delle ragioni sociali che giustificano la suddetta concessione, il Governo ne dispose l'attuazione anche per la ricorrenza natalizia del 1947, estendendo la concessione stessa agli assegni

integrativi e ai sussidi straordinari previsti dalla recente legislazione dell'assicurazione in parola.

Appare quindi necessario che analogo provvedimento sia adottato nella imminenza della prossima ricorrenza, dato lo stato di grave disagio in cui versano grandi masse di disoccupati: a ciò si provvede con l'unito disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione.

Gli articoli 1 e 2 di detto disegno stabiliscono la corresponsione di un assegno in misura pari a sei volte la prestazione giornaliera, comprensiva delle maggiorazioni per i figli e degli assegni integrativi, esclusa soltanto la indennità

di caropane che per il fine a cui è destinata non può essere erogata più di una volta, a favore degli assicurati che fruiscano anche per una sola giornata nel periodo compreso fra il 18 e il 24 dicembre 1948 della indennità o del sussidio straordinario di disoccupazione.

Con l'articolo 3 si dispone che la spesa per la concessione dell'assegno straordinario natalizio farà carico alle stesse gestioni che provvedono alla corresponsione dei normali assegni, così che nessun aggravio ne risulterà a carico dell'erario.

Tenendo conto del numero dei disoccupati sussidiati desunto dai dati disponibili per le somme erogate nei mesi di settembre ed ottobre del corrente anno (n. 151.500 disoccupati con sussidio ordinario, n. 125.500 disoccupati con sussidio straordinario) e della misura media, comprese le quote familiari, delle indennità e dei sussidi corrisposti, depurata del-

l'importo del caropane (lire 227 per i disoccupati ordinari, lire 219 per i disoccupati ammessi al sussidio straordinario) tale spesa dovrebbe ammontare a lire 371.250.000. Considerato il carattere necessariamente presuntivo del calcolo accennato, si prevede che l'onere effettivo per la erogazione in questione, che potrà essere conosciuto con esattezza solo quando sarà accertato il numero dei disoccupati che saranno sussidiati nella settimana natalizia, potrà oscillare dai 370 ai 400 milioni di lire.

Onorevoli senatori! Date le finalità altamente sociali della concessione, con la quale si vuole, nei limiti del possibile, venire incontro alle disagiate condizioni dei lavoratori disoccupati, si è certi che vorrete dare la vostra approvazione al disegno di legge con l'urgenza che l'imminente ricorrenza natalizia comporta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria, che usufruiscano della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre 1948, è corrisposto, oltre all'indennità relativa al periodo predetto, uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennità e dell'assegno integrativo di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa la indennità di caropane.

Art. 2.

Ai disoccupati, che nel periodo tra il 18 e il 24 dicembre 1948 si trovino in godimento del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al

regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, anche per un solo giorno, è corrisposto, unitamente al sussidio, uno speciale assegno pari a sei giorni del sussidio medesimo, nella misura prevista dal decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa l'indennità di caropane.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno speciale ai lavoratori di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono rispettivamente a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e della gestione degli assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.